



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

ATTI DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Seduta del 20 dicembre 2019

Deliberazione n. 20/2019

Adempimenti di cui alla Direttiva 2007/60/CE, art. 14, comma 2.

Riesame ed aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio alluvioni

Adozione delle misure di salvaguardia

LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Visto:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;
- in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale;
- l’art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito dall’art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n.221, che istituisce il distretto idrografico dell’Appennino Centrale;
- la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (in seguito anche direttiva alluvioni) nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*”;

- l'art. 14 della direttiva alluvioni che al comma 3 prevede che *“Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati (...) entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni”* e a tal fine al comma 1 stabilisce che *“entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni 6 anni”* sia riesaminata e, se del caso, aggiornata, la valutazione preliminare del rischio di alluvioni o la valutazione e le decisioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, mentre al comma 2 stabilisce che *“Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei anni”*;
- l'art. 65, comma 7 del citato D.Lgs. 152/2006 che dispone: *In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), m) ed n) del comma 3;*
- la deliberazione di questa Conferenza Istituzionale Permanente n. 16 del 20 dicembre 2019 recante *Adempimenti di cui alla Direttiva 2007/60/CE, art. 14, comma 2. Riesame ed aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio alluvioni.*

Posto che:

- la citata deliberazione n. 16/2019 dispone:
 - all'art. 1 *Si prende atto dell'aggiornamento delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'art. 6 della Direttiva 2007/60/CE del distretto idrografico dell'Appennino Centrale, predisposto ai sensi dell'art. 14 della Direttiva medesima, rappresentato in file vettoriali e descritto nella Relazione metodologica (Allegato n. 1), e si adotta ai soli fini dei successivi adempimenti comunitari;*
 - all'art. 2 *Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino procede tempestivamente, con proprio decreto, all'aggiornamento dei piani stralcio di bacino relativi all'assetto idrogeologico ricadenti nel territorio dell'Autorità di Distretto, limitatamente alle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'articolo 1, assicurando le adeguate forme di pubblicità;*
 - all'art. 3 *Nelle more dell'aggiornamento dei rispettivi strumenti di pianificazione relativi all'assetto idrogeologico, si applicano le misure di salvaguardia previste da specifica Delibera contestualmente adottata. Tali misure decadono con l'adozione del Decreto Segretariale di aggiornamento di cui all'articolo 2 e comunque non oltre novanta giorni dall'adozione presente Delibera.*

Considerato che:

- ad oggi, nel territorio del Distretto dell'Appennino Centrale risultano vigenti i Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) di cui alla ex L. 183/1989 e s.m.i., redatti da ciascuna dalle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali previgenti alla istituzione dell'Autorità di Bacino distrettuale;
- detti Piani individuano, nelle more dell'adozione del Piano Stralcio di Assetto idrogeologico di Distretto, le aree perimetrate a pericolosità e rischio da alluvione disciplinandone l'attività di controllo con apposite *Norme di attuazione*; l'attribuzione dei livelli di pericolosità e la classificazione dei rischi connessi, nonché le specifiche disposizioni attuative si differenziano, anche significativamente, in ragione delle scelte metodologiche a suo tempo operate dalle ex Autorità di bacino;
- il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) nasce come strumento di ambito distrettuale e definisce, in linea generale, la strategia per la gestione del rischio di alluvioni;
- le mappe del PGRA non sono dotate di un sistema di *Norme di attuazione* vincolistico sul territorio ma, per la specificità del Piano, ad esse è associato un programma di misure, costituite da azioni di varia natura, da attuarsi sul territorio a cura degli Enti istituzionalmente competenti rispetto a ciascun tipo di azione individuata, attraverso la definizione ed attuazione di specifici strumenti operativi (intese, accordi, regolamenti, contratti di fiume ecc.);
- in attesa della predisposizione e successiva adozione delle varianti dei singoli PAI, del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico di distretto e nelle more dell'approvazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (2021), per le sole aree attualmente non soggette ad alcuna specifica regolamentazione di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale, identificate nelle tavole cartografiche allegate al presente provvedimento quale parte integrante (**all. 1**), è opportuno prevedere la formulazione di misure di salvaguardia da adottarsi ai sensi dell'art. 65, comma 7, del D. Lgs. 152/2006, al fine di assicurare nel territorio del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.

Visto:

il verbale della seduta del 20 dicembre 2019 di questa Conferenza Istituzionale Permanente

DELIBERA

Art. 1

(Misure di salvaguardia)

1. Ai sensi della deliberazione n. 16 del 20 dicembre 2020 di questa Conferenza Istituzionale Permanente, nelle more dell'aggiornamento dei rispettivi strumenti di pianificazione relativi all'assetto idrogeologico, nelle sole aree attualmente non soggette ad alcuna specifica regolamentazione di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale, identificate nelle tavole cartografiche allegate al presente provvedimento quale parte integrante (**all. 1**), si applicano le misure di salvaguardia, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 4,5,6 e 7.
2. Le misure di cui al comma 1 decadono con l'adozione del Decreto Segretariale di aggiornamento dei piani di bacino attualmente vigenti e comunque non oltre novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 2

(Ambito territoriale di riferimento)

1. L'ambito territoriale di riferimento delle presenti misure è costituito dall'intero territorio del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale.

Art. 3

(Disposizione per le aree perimetrate nelle mappe del PGRA, ma non nei PAI)

1. Le disposizioni dei successivi artt. 4 e 5 6 e 7 si applicano alle aree perimetrate nelle mappe della pericolosità di alluvioni del PGRA II ciclo, ma non perimetrate nei vigenti PAI e/o comunque non regolamentate da nessuna disposizione nelle norme di attuazione dei PAI medesimi, come meglio rappresentate nella tavole cartografiche allegate quale parte integrante al presente provvedimento (**all. 1**).

Art.4

(Disposizioni per le aree a pericolosità elevata P3)

1. Nelle aree a pericolosità elevata P3 sono consentiti esclusivamente:

- gli interventi volti a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti, nonché gli interventi idraulici volti alla mitigazione del rischio di alluvioni, tali da migliorare significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.
2. Nelle aree di cui al comma 1, sono, altresì, consentiti i seguenti interventi, a condizione che non comportino significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di pericolosità e/o rischio:
- l'attività di demolizione senza ricostruzione di fabbricati esistenti;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, senza aumento di superficie o volume, sempre che gli interventi siano volti ad eliminare la vulnerabilità dell'edificio;
 - la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e siano eliminate le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.
3. I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni effettuati nelle aree di cui al comma 1 devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica.

Art. 5

(Disposizioni per le aree a pericolosità media P2)

1. Nelle aree di pericolosità media P2 sono consentiti esclusivamente:
- interventi di cui al precedente art. 4, nonché quelli di ristrutturazione edilizia (lett. d, art. 3, D.P.R. 380/2001), a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, ovvero che le superfici destinate ad uso abitativo o comunque ad uso economicamente rilevante siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
 - interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, purché siano compatibili con i fenomeni alluvionali che

gravano sull'area. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica;

- manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi purché siano compatibili con i fenomeni alluvionali che gravano sull'area. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica.

Art. 6

(Disposizioni per le aree a pericolosità bassa P1)

1. Nelle aree di pericolosità bassa P1 sono consentiti tutti gli interventi compatibili con i piani urbanistici e le relative norme vigenti.

Art. 7

(Disposizioni per le Aree a pericolosità potenziale)

1. Nelle aree a pericolosità potenziale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6 in ragione dei livelli di pericolosità ad esse attribuiti.
2. In assenza di attribuzione di un livello di pericolosità potenziale si applicano, cautelativamente, le disposizioni per le aree a pericolosità elevata P3 di cui all'art. 4.

Art. 8

(Pareri di compatibilità dell'Autorità di bacino)


1. Tutti gli interventi consentiti di cui ai precedenti artt. 4,5 e 7, per i quali è prevista la predisposizione dello studio di compatibilità idraulica, sono soggetti al parere dell'Autorità di bacino di cui alle Norme di Attuazione dei PAI vigenti. Lo studio di compatibilità idraulica va predisposto secondo le indicazioni contenute nelle norme dei medesimi PAI.

Roma, 20 dicembre 2019

IL PRESIDENTE

Il sottosegretario al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare

(Roberto Morassut)



IL SEGRETARIO GENERALE

(Erasmus D'Angelis)

